

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MIKHĀ'EL

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, rispettando il numero minimo previsto dalla legge

l'Associazione di Promozione Sociale MIKHĀ'EL da ora in avanti denominata Associazione. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge n. 106 del 06-06-2016 e del D.Lgs 117 del 03-07-2017 da ora in avanti denominato anche Codice del Terzo Settore.

L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E.T.S. con l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede e durata

L'associazione ha sede temporanea nel comune di Monte Sant'Angelo in Via Celestino V n. 34 e ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro e assume lo status di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e Scopi Generali dell'Associazione

Art. 4 – Finalità e attività

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D.Lgs. 117/2017), e, più precisamente, le seguenti:

- a) educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- b) promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, anche al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l'Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
- c) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante la promozione e la diffusione della cultura classica, moderna, cinematografica e teatrale legata al territorio regionale, nazionale e internazionale,
 - attraverso l'organizzazione di eventi, conferenze, workshop, incontri con la stampa e convegni, con la realizzazione di attività di valorizzazione e riscoperta della lettura e della scrittura e la creazione di eventi in librerie, circoli di lettura e di scrittura, incontri con autori rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - attraverso la promozione di dibattiti, pubblicazioni, e l'attivazione di incontri, corsi e laboratori, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione;

- attraverso la proiezioni di films, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche e la realizzazione di altre attività affini, nonché la realizzazione o la partecipare a manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

- attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale o religioso e di conoscenza del territorio, delle aree archeologiche, dei monumenti artistici, attuando visite guidate storico-artistiche, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, il patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale, (ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati) come momento di socializzazione, miglioramento della salute, sensibilizzazione sulla qualità della vita, per favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità e la promozione sociale e culturale volta a promuovere e garantire la parità di genere.

- d) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati, o in collaborazione con altri enti, anche attraverso l'Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
- e) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.
1. L'Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):
- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di case per accoglienza varia, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro

individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

3. Può realizzare, inoltre, attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
4. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore

Soci

Art. 5 – Adesioni

1. Le adesioni all'associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi associativi. Le richieste d'iscrizione all'associazione saranno valutate dal consiglio direttivo.

4. L'ammissione viene annotata nei libri degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea generale in occasione della prima convocazione utile.

5. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Art. 6 – Associati – diritti e doveri

1. Sono Associati:

- a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo dell'associazione;
- b) gli Associati formatori e collaboratori, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- c) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividere le attività, e la cui domanda di adesione sia stata accettata

2. Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;

e) votare in Assemblea generale (elettorato attivo) decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;

f) proporre la propria candidatura a cariche sociali (elettorato passivo) se in possesso della maggiore età e decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una adeguata esperienza e conoscenza della realtà dell'Associazione;

g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

3. Hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) Rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- e) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

4. Si perde la qualità di Associato per recesso e esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

a) Per esercitare il diritto di recesso, ciascun Associato comunica per iscritto al consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e

contestualmente restituisce la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

b) L'Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato danni, anche morali, all'Associazione.

c) L'esclusione, così come la definizione del catalogo dei provvedimenti disciplinari applicabili, è normata dal Regolamento di attuazione del presente statuto. La delibera, sia dell'esclusione sia di altri provvedimenti disciplinari, è di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

d) Prima della delibera di esclusione, l'Associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

e) Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea generale degli associati convocata nella prima seduta utile.

5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

7. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

a) L'Assemblea generale degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

c) Il Presidente;

d) L'Organo di controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 CTS (vedi successivo art. 15);

e) Collegio dei Provvisori, se previsto (vedi successivo art. 17)

Art. 8 – Volontari e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2. I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 9 - Composizione e competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

1. L'Assemblea elegge con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsti, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea può eleggere direttamente il Presidente, scegliendo fra gli Associati. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
3. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, oppure ancora pubblicato sul sito dell'Associazione o tramite social media e/o newsletter. L'Assemblea è valida anche se convocata non in

presenza.

5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, con qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento.
6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
7. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) elegge e revoca le cariche sociali;
 - b) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) nomina i Delegati a partecipare a riunioni con organismi e enti nazionali e internazionali con cui eventualmente federarsi o affiliarsi;
 - e) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell'Art. 14 comma 1 CTS;
 - f) approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva di eventuali oneri derivanti da

affiliazioni o federazioni;

g) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla non ammissibilità delle richieste di associazione.

h) delibera su ogni altro oggetto che non sia attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente (vedi Art. 25 CTS);

i) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo che dispongono l'esclusione degli Associati o altri provvedimenti disciplinari;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei votanti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.

9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all'atto dell'elezione, devono essere iscritti nel libro degli Associati da almeno 12 mesi, (art. 6, comma 2 lett.(f), è costituito da:

a) Il Presidente;

b) Il/i Vice Presidente/i;

c) Il Direttore delle Attività Statutarie ed eventuale vice;

d) Il Segretario;

e) Il Tesoriere;

f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Al Consiglio Direttivo compete:

a) eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore delle attività statutarie; in caso di elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea generale, nella prima riunione il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi.

b) proporre all'Assemblea generale la quota associativa annuale, comprensiva degli eventuali oneri derivanti da affiliazioni o federazioni a organismi e enti;

c) curare la formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli Associati;

d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;





- e) formulare il programma dei corsi, dei laboratori, delle proiezioni cinematografiche e di ogni altra attività statutaria;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione;
- g) predisporre eventuali Regolamenti attuativi ed integrativi previsti nel presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- h) l'istituzione, su proposta del Presidente, di Commissioni di lavoro o Comitati inerenti il conseguimento delle finalità dell'Associazione e la realizzazione dei programmi stabiliti dall'Assemblea;
- i) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea generale degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- j) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- k) deliberare sull'esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
- l) Individuare le attività diverse come previsto dall'Art. 4 comma 3.
4. Le commissioni di studio e i comitati
- a) Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni a Commissioni di lavoro o comitati composti da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più degli associati: se istituite, vi fanno parte di diritto, in ogni caso, il Presidente del Consiglio direttivo, il Segretario ed il Tesoriere.
- b) Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le

eventuali modalità di esercizio della delega concessa alle commissioni e ai comitati e può sempre impartire direttive ai commissari delegati e avocare a sé funzioni rientranti nella delega.

- c) Le riunioni delle commissioni di lavoro e dei comitati sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti e il risultato dei lavori di studio viene riportato in verbali o relazioni che i commissari presentano al consiglio direttivo.
- d) La partecipazione alle riunioni delle commissioni di studio può avvenire anche mediante mezzi telematici o esclusivamente tramite essi.
- e) I Componenti decadono qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, in assenza di motivata giustificazione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni

del Consiglio Direttivo;

c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;

d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13 – Il Direttore delle Attività Statutarie

Il Direttore delle Attività Statutarie coordina l'attività culturale e didattica dell'associazione, segue lo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della cooperazione volontaria dei Formatori e dei collaboratori.

Art. 14 – Il Segretario

a) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

b) Cura la tenuta dei registri di cui all'Art. 22.

c) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 15 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Associazione.

2. Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale, entro 120 giorni.

3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Organo di Controllo

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea generale elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello



statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea generale, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, L'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'Assemblea generale dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.17 Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea generale, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, e nel caso in cui la funzione di revisione legale non sia attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente art. 16, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea generale può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.18 Collegio dei Proviviri (facoltativo)

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre Membri effettivi al loro interno. I proviviri restano in carica tre anni.

3. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati e tra Associati e l'Associazione, o tra gli Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari.

4. Il Collegio dei Proviviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti Associati, avverso il diniego di iscrizione all'Associazione.

5. Il Collegio dei Proviviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere

sentite, decide secondo equità.

Art. 19 – Bilancio d'esercizio – Bilancio sociale

1. L'anno associativo e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
2. È fatto obbligo di redigere il bilancio d'esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017), predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea generale degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
4. Il Bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all'art. 14 del CTS e approvato dall'Assemblea generale.

Art. 20 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È così costituito:
 - a) dalle quote sociali;

- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili e immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 21 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 22 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati
 - b) registro dei Volontari
 - c) libro verbali dell'Assemblea generale degli Associati
 - d) libro verbali Organo di Controllo (quando previsto)



e) libro verbali Collegio dei Probiviri (quando previsto)

2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 23 - Scioglimento della Associazione

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% degli aventi diritto al voto.

2. Il Patrimonio viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni che saranno dettate dall'Assemblea generale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le disposizioni degli Artt. 9 e 50 comma 2 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.

3. In caso di scioglimento della Associazione, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi agli organismi competenti.

Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. per dare esecuzione allo statuto, in deroga all'art. 10 comma 1, il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo

così costituito:

a) ha lo scopo di formulare il regolamento attuativo delle norme statutarie, l'organizzazione e l'indizione delle elezioni degli organi e delle cariche statutarie;

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore".

Il Segretario

Luca Ag. Lu

Il Presidente

Maria Piccinini



06/07/2026
274 3
20900

Q